

crocevia

IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE

4 2020

aprile



SANZIONI AMMINISTRATIVE


La riforma
della riscossione
degli enti locali

CIRCOLAZIONE STRADALE

La circolazione
dei monopattini elettrici:
regole e sanzioni

PRATICA

Falso documentale,
l'applicazione
dell'articolo 489
del codice penale



Falso documentale, l'applicazione dell'articolo 489 del codice penale

di Raffaele Chianca

Leggo e rileggo strane ed incomprensibili interpretazioni sull'applicazione dell'**art. 489 c.p. (Usa di atto falso)**, di cui di seguito riporto il testo:

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

In buona sostanza taluni, in presenza di un documento falso per contraffazione o alterazione, preferiscono applicare tale articolo (489) invece che ipotesi più appropriate come quelle previste dagli **artt. 477-482** fattispecie riguardante la falsità materiale commessa da privato in autorizzazioni amministrative.

Ricordo che l'attuale formulazione ha subito recentemente le modifiche di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, con

decorrenza dal 6 febbraio 2016, e che commette tale delitto **chiunque, senza essere concorso nella falsità**, fa uso di un atto falso.

Quindi, il presupposto principale di tale reato è che l'agente **non abbia concorso nella falsificazione del documento di cui fa uso**, ipotesi del tutto remota dato che solitamente invece accade il contrario, ossia che l'agente **concorre sempre**, o quasi sempre, nel reato di falsità, ad esempio nel caso di una patente di guida o di un documento identificativo, l'agente è ritenuto in concorso di colpa col falsario, per il fatto stesso di avergli fornito i propri dati personali e la propria fotografia, elementi indispensabili per il completamento della falsificazione.

Affinché si possa avere **"uso"** è irrilevante la modalità di utilizzo del documento, essendo necessario che si tratti di un vero e proprio uso e non di meri atti preparatori in quanto, ragionando a contrario, si correrebbe il rischio di una eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Per quanto attiene all'**elemento psicologico** è necessaria la conoscenza della falsità del documento e la volontà di adoperare il medesimo a fini probatori; è indispensabile che l'agente utilizzi il documento come se fosse vero.

Il delitto si consuma con l'uso, senza che occorra il verificarsi di nessun evento, in buona sostanza si tratta di un reato istantaneo e non permanente, giacché la consumazione di esso si esaurisce con l'uso, essendo la protrazione nel tempo dei suoi effetti il risultato dell'azione così come compiuta. Qualora, peraltro, dello stesso documento falso venga successivamente reiterato l'impiego, la nuova attività dà luogo ad altro e distinto delitto di uso di atto falso.

Infine, **la condotta tipica** è integrata dall'uso dell'atto falso, sorretto dalla consapevolezza, da parte del reo, della falsità dello stesso e dal dolo specifico di procurare a se un vantaggio.

È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'uso con la consapevolezza che si sta utilizzando un documento falso.

Anche rispetto alla validità del documento assolutamente condivisibile la recente pronuncia della **Cassazione penale 5 novembre 2019, n. 44744**, la quale afferma che **il delitto di cui all'art. 489 c.p. non presuppone affatto che il documento falsificato sia astrattamente valido ai fini per i quali esso è stato rilasciato o confezionato, essendo sufficiente che il documento contraffatto sia idoneo ad ingannare la fede pubblica**, potendo configurarsi, invece, la fattispecie del falso innocuo solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, quando l'atto sia assolutamente privo di qualunque valenza probatoria, come nel caso di un documento inesistente o assolutamente nullo. Estremamente interessante il contenuto di alcune sentenze della Cassazione penale (ad esempio: sez. V, n. 43341 del 29 novembre 2005; sez. V, n. 65 del 4 gennaio 2006): **l'articolo 489 è applicabile quando l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero**, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso sul nostro territorio.

Quindi, in caso di documento prodotto all'estero, stante l'impossibilità di punire il concorso, si può considerare l'applicazione del 489 c.p.

Per concludere, si rappresenta che **quando un soggetto ha commissionato a terzi la contraffazione del documento, fornendo la propria foto e/o i dati che compongono il documento, risponde sia del concorso nella contraffazione (482-477), sia dell'eventuale concorso nella falsificazione del timbro (artt. 468 o 469 c.p.) e che tale ipotesi non può mai essere rubricata in concorso con l'uso di atto falso per come concepito dall'art. 489 c.p.**